

COMUNE DI MURLO

REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 23/7/2020

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizione di immobili

TITOLO II

SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 – Soggetto attivo

TITOLO III

BASE IMPONIBILE

Art. 5 -Base imponibile

Art. 6- Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

Art. 7- Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Art. 8 - Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 9- Valore delle aree fabbricabili

Art. 10- Base imponibile aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

Art. 11- Base imponibile dei terreni agricoli

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE-RIDUZIONI E DETRAZIONI.

Art. 12 – Determinazione delle aliquote

Art. 13 – Abitazione principale e pertinenze

Art. 14 - Ulteriori riduzioni di imposta

Art. 15 – Esenzioni

TITOLO V

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI.

Art. 16 – Dichiarazioni o Denunce

Art. 17 – Versamenti

Art. 18 – Differimento dei termini per i versamenti

Art. 19 – Accertamenti

Art. 20- Attività di controllo

Art. 21- Rimborsi.

Art. 22- Contenzioso

Art. 23 – Misure di contenimento del contenzioso

Art. 24 - Interessi

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Disposizioni finali

Art. 26 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Murlo della nuova IMU - Imposta municipale propria, in vigore dal 1 gennaio 2020 a seguito dell'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La nuova imposta locale sostituisce i precedenti tributi IMU e TASI ed è disciplinata dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dal comma 1 dell'art. 8 e dal comma 9 dell'art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalla vigente normativa per l'applicazione dell'IMU e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 Definizione di immobili

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1, comma 741, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa, di cui all'art.2135 del Codice Civile.

TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art. 3 Soggetti Passivi

Soggetti passivi dell'imposta, art.1, comma 743 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 4 **Soggetto attivo**

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

TITOLO III **BASE IMPONIBILE**

Art. 5 **Base Imponibile**

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore del cespite patrimoniale, determinato come nel seguente art.6 del presente regolamento per ciascuna tipologia.

Art. 6 **Base imponibili dei fabbricati iscritti in catasto.**

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art.3, comma 48, della Legge 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

-140 per i fabbricati classificati nella categoria catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

-80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5

-65 per i restanti fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

-55 per i fabbricati iscritti nella categoria catastale C/1.

Art. 7

Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art.7 del D.L. n.333/1992 e applicando i coefficienti determinati dal Ministro dell'Economia.

Art. 8

Base imponibile delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, come meglio specificato dal seguente art. 9 del presente regolamento, al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 9

Valore delle aree fabbricabili

Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, vengono determinati annualmente per zone omogenee dall'organo comune competente.

Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione dell'Organo comunale competente da adottare entro il termine previsto dalla Legge per l'approvazione delle tariffe, tributi e canoni comunali ovvero per l'approvazione del bilancio di previsione. In assenza di modifiche si intendono confermati quelli dell'anno precedente.

Art. 10

Base imponibile aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 11

Base imponibile dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art.3, comma 51 della Legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE –RIDUZIONI E DETRAZIONI.

Art. 12

Determinazione delle aliquote

Le aliquote di imposta sono approvate annualmente dall'Organo competente con deliberazione adottata nei termini previsti dalle leggi vigenti. In assenza di modifiche si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.

Art. 13

Abitazione principale e pertinenze

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definito dal presente articolo, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di una unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 14 **Ulteriori riduzioni di imposta**

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai sensi dell'art.1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune, è ridotta al 75%, in presenza di patti territoriali condivisi dall'Ente.

Art. 15 **Esenzioni**

Ai sensi dell'art.1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista

l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200

Ai sensi dell'art.1, comma 758, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono altresì esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

TITOLO V DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 16 Dichiarazioni o denunce

I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 15, comma 1, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art.13, comma 2, numeri 3) e 5) del presente regolamento, e all'art.1, comma 751, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019 n.160, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Art. 17

Versamenti

L'imposta deve essere assolta autonomamente da ciascun soggetto passivo.

Si considerano tuttavia, regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto di altri, purchè tutti i predetti coobbligati si trovino, agli effetti IMU, soggetti alla medesima aliquota nonché, in caso di "abitazione principale" anche nella medesima detrazione d'imposta. Nel caso di scelta di questa forma di versamento, i soggetti passivi interessati devono effettuare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi entro i termini previsti dall'art.16 del presente regolamento.

I versamenti d'imposta devono essere effettuati mediante delega di pagamento F24, con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento.

La responsabilità di eventuali errori che dovessero verificarsi con le suddette modalità di pagamento sono poste a carico del contribuente.

Il versamento dell'imposta non è dovuto per importi inferiori a € 12,00 considerati per ogni singolo versamento e successivamente all'applicazione della regola dell'arrotondamento all'unità di euro. L'importo suddetto è valido anche per eventuali compensazioni.

Art. 18

Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione ai sensi dell'art.59, comma 1 lett.o, del D.Lgs 446/1997.

Art. 19

Accertamenti

L'Amministrazione Comunale attraverso l'Ufficio Tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o alla rettifica dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dall'ente, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Art. 20

Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Ai sensi dell'art. 59, I° comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Si rinvia alla Giunta comunale l'adozione della disciplina di dettaglio in merito all'attribuzione di tali compensi e alla contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

Art. 21

Rimborsi

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006 n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune effettua il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta.

Il rimborso dell'imposta non è dovuto per importi inferiori a € 12,00.

Art. 22

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

Art.23

Misure di contenimento del contenzioso

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011, al fine di contenere il contenzioso sono adottati gli strumenti di deflazione previsti dalla legge, come l'istituto dell'accertamento con adesione, previsto e disciplinato dal D.Lgs 218/1997, l'istituto del ravvedimento operoso (come disciplinato dalla legge) ovvero il pagamento in forma rateale senza la maggiorazione degli interessi.

Art.24

Interessi

Sulle somme dovute a titolo di IMU a seguito di violazioni, la misura annua degli interessi moratori è pari al tasso legale maggiorato del 3%.

In caso di crediti di imposta per il Comune il calcolo della maturazione deve essere effettuato giorno per giorno a decorrere dalla data di mancato o inferiore versamento dell'imposta.

In caso di debito di imposta per il Comune il calcolo della maturazione deve essere effettuato giorno per giorno a decorrere dal giorno di presentazione dell'istanza di rimborso da parte del contribuente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art.1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1 gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi dal 738 al 775 , della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano i commi da 161 a 169 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006 n.296.

Nel rispetto delle disposizioni dell'art.1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.